

## F.A.Q.

### 1. Che cosa si intende per “impianto termico”?

L'impianto termico è definito al punto I-tricies del comma 1 dell'Art. 2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48. Riportiamo nel seguito la definizione per esteso: *“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.*

### 2. La stufa, il termocamino e la caldaia sono un impianto termico?

Sì, perché rientrano nella definizione di “impianto termico” sopra riportata.

### 3. Se ho un impianto pre-esistente di potenza maggiore o uguale a 35 kWt mentre quello nuovo è di potenza inferiore ai 35 kWt posso fare domanda?

Sì, posso fare domanda. L'importante è che il generatore presente nel nuovo impianto abbia potenza inferiore ai 35 kWt.

### 4. Ho una stufa/termocamino e vorrei installare una caldaia. Posso fare domanda sul bando regionale?

Sì, e vale anche il viceversa. L'agevolazione regionale sarà calcolata sulla base del nuovo impianto da installare.

Si ricorda che per fare domanda sul bando regionale è necessario aver ottenuto la concessione dell'agevolazione sulla Linea 2.b del Conto Termico. Di conseguenza, per prima cosa va rispettato quanto previsto dal Conto Termico (ad esempio FAQ KB0011666 e FAQ KB0011748 disponibili su <https://supportogse.service-now.com/csm>).

### 5. Nella mia abitazione ho un impianto con il generatore da rottamare non censito sul Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte (CIT). Posso fare domanda?

Sì, previo censimento dello stesso sul CIT. In fase di domanda, il beneficiario deve presentare copia del libretto di impianto scaricato dal CIT da cui si evinca sia la situazione “ante intervento” (quindi l'impianto con il generatore rottamato) sia la situazione “post intervento” (quindi il nuovo impianto l'impianto con il nuovo generatore installato).

### 6. Come posso scaricare il libretto d'impianto dal CIT ?

Per scaricare il libretto d'impianto dal CIT posso:

- rivolgermi ad un tecnico abilitato (ad esempio installatore o manutentore);
- accedere al CIT seguendo le indicazioni previste all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/catasto-impianti-termici>.

**7. Posso fare domanda per il contributo regionale senza aver ottenuto la concessione dell'agevolazione sulla Linea 2.B del Conto Termico?**

No, l'ottenimento dell'agevolazione prevista dalla Linea 2.B del Conto Termico è condizione di accesso al contributo della Regione Piemonte. Infatti in fase di domanda il beneficiario deve inviare copia della scheda-contratto da lui sottoscritta per l'ottenimento dell'agevolazione prevista dalla Linea 2.B del Conto Termico.

**8. Ho un impianto non alimentato a biomassa (metano, GPL, gasolio etc) e vorrei sostituirlo con uno a legna o pellet. Tale intervento rientra tra quelli ammessi ad agevolazione regionale?**

No, l'agevolazione regionale finanzia esclusivamente la sostituzione di impianti alimentati a biomassa con nuovi impianti alimentati sempre a biomassa legnosa.

**9. Nel caso di impianti a bricchette oppure a cippato che cosa devo selezionare nel modulo di domanda (sia nel caso di impianto esistente che di impianto nuovo)?**

Bisogna selezionare legna.

**10. Posso fare domanda per la sostituzione di un impianto alimentato a biomassa se sono locatario dell'unità immobiliare?**

No, il bando (par. 3.1.1) è rivolto a persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare residenziale.

**11. Posso fare domanda per la sostituzione di un impianto alimentato a biomassa per la "seconda casa" di cui sono proprietario?**

No, il bando (par. 3.1.1) è rivolto a persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare residenziale che è utilizzata dal beneficiario come "abitazione principale" (quindi il beneficiario proprietario ed il suo nucleo familiare deve essere residente e deve dimorarci abitualmente).

**12. Quali sono le spese ammesse sul presente bando?**

Le spese ammesse sul bando regionale sono le stesse spese che vengono ammesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla Linea 2.B del Conto Termico.

**13. Il contributo regionale è cumulabile solo con Conto Termico?**

Sì. Non è possibile cumulare il contributo con qualsiasi altra agevolazione (quindi anche le agevolazioni fiscali, come le detrazioni fiscali per la ristrutturazione o l'ecobonus).

**14. Non ho uno SPID, una carta d'identità elettronica o un certificato digitale. Posso presentare domanda con quello di un parente/conoscente?**

No, il dispositivo deve essere riferito alla persona fisica che presenta domanda.

**15. Non ho una PEC. Posso indicare quella di un parente/conoscente?**

Sì, se non si è in possesso di una PEC è possibile indicare l'indirizzo PEC anche se non personale. Si ricorda che l'indirizzo PEC indicato in domanda è utilizzato da Finpiemonte per le comunicazioni ufficiali con il beneficiario.

Data: 15/07/2021

**16. Posso fare domanda per il bando regionale se ho “rottamato” un generatore misto legna/gasolio?**

Sì, è possibile fare domanda. Il generatore di nuova installazione dovrà comunque essere alimentato esclusivamente a biomassa.

**17. Il rapporto di controllo rilasciato dall’installatore relativo al collaudo da inviare in domanda lo devo scaricare dal Catasto Impianti Termici (CIT) della Regione Piemonte?**

Sì, alla domanda deve essere allegato il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica scaricato dal CIT e compilato secondo il modello in esso previsto.

**18. Sul Catasto Impianti Termici (CIT) della Regione Piemonte è possibile caricare un gruppo termico anche se è già stato dismesso?**

Sì, è possibile. Occorre però indicare una data di dismissione antecedente a quella di installazione del generatore che risulta effettivamente in servizio.

**19. Voglio “rottamare” un camino aperto e sostituirlo con un nuovo generatore a biomassa. Il camino aperto deve essere accatastato sul Catasto Impianti Termici (CIT) della Regione Piemonte?**

Sì, anche il camino aperto è a tutti gli effetti un impianto termico e pertanto è necessario accatastarlo sul CIT.

Data 06/08/2021

**20. Domanda:** alla lettera c) del par. 4.1.1 del bando è specificato che il libretto d’impianto deve essere intestato al beneficiario. Che cosa vuole dire?

Di norma il beneficiario è anche il Responsabile dell’Impianto indicato sul Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte. In caso contrario il Responsabile dell’Impianto deve risultare individuato in rispondenza alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per la definizione di Responsabile dell’Impianto fare riferimento a quanto indicato nell’apposita FAQ.

**21. Domanda:** che cosa si intende per Responsabile dell’Impianto?

Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico (anche noto come Responsabile dell’impianto) è il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste. Vengono assimilati ai suddetti occupanti anche i relativi conviventi/coinquilini, anche se non formalmente in possesso dei suddetti titoli. La possibilità di delegare a un Terzo Responsabile, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dello specifico DM 37/2008 e avere un incarico formale, è regolata dal DPR 74/2013.

Data 24/10/2022